



Sezione I Civile Ufficio Fallimentare

Procedura di Liquidazione del Patrimonio 39 /2022

**IL GIUDICE**

visto l'art. 14-quinques L. 3/2012;

letta la domanda depositata da

volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei  
creditori;

vista la relazione particolareggiata depositata dalla  
art. 14-ter comma terzo l. 3/2012 con giudizio finale positivo sulla completezza e  
attendibilità della documentazione;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 e che non  
emerge, dagli accertamenti compiuti, la commissione di atti in frode ai creditori;

**PQM**

**nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012 la

**dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo,  
non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o  
esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da  
parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; salva la possibilità ex art. 14-novies  
l. 3/2012 di cui infra;

**dispone** che le eventuali cessioni volte all'adempimento di debiti pecuniari sono  
inopponibili alla procedura;

**dispone** che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti  
i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel  
registro delle imprese;

**dispone** che i beni oggetto di liquidazione vengano venduti attraverso procedure  
competitive;

**ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai  
beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

**ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;





**determina** ex art. 14-ter, comma 6, lett. b) l.03/2012, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento dei debitori, salvo la somma di € **180,00**, che viene messa mensilmente a disposizione della procedura;

**invita** il liquidatore a valutare l'opportunità di subentrare nelle procedure esecutive eventualmente iniziate;

**precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

**raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 14 ter, quarto comma, L. n. 3/2012.

Pavia, 14/07/2022

Il giudice

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

